



**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**  
(Città Metropolitana di Messina)

.....

**ORDINANZA SINDACALE**

**n. 24 del 28/7/2023**

**Oggetto: Divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 18 ai mezzi di massa superiore a 20 tonnellate sul tratto della S.S. 114 che attraversa il centro abitato del Comune di Scaletta Zanclea.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- il Comune di Scaletta Zanclea è attraversato dalla S.S. 114, strada che rappresenta l'unica via di transito per il collegamento urbano ed extraurbano;
- nel corso dell'ultimo periodo, anche a causa dei lavori riguardanti la costruzione del raddoppio ferroviario della linea Catania-Messina, si è registrato un forte incremento della circolazione di mezzi pesanti sulla predetta arteria stradale;
- nel periodo estivo, durante la stagione balneare, più in particolare nel mese di agosto, il territorio Comunale subisce un forte incremento della popolazione domiciliata in quanto meta di vacanzieri e turisti;
- tale stato di cose crea potenziali situazioni di pericolo nel centro abitato, in quanto la ristrettezza delle carreggiate, invase dal transito continuo di mezzi pesanti (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, camion con cassoni ribaltabili a quattro assi, camion con carrelloni per trasporto mezzi cingolati), rende poco agevole il flusso veicolare divenendo anche causa di ostruzione al passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.

Vista:

- la relazione a firma del Responsabile dell'Area Vigilanza-Attività Produttive di questo Comune, dalla quale emerge, oltre all'attuale situazione di pericolo connesso alla circolazione dei mezzi pesanti sul tratto viario, l'incremento dei rischi sopra rappresentati per il periodo temporale del corrente mese di agosto;

Considerato che:

- a tutela dell'incolumità pubblica, onde garantire la sicurezza del transito dei pedoni e assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza quali ambulanze e veicoli antincendio, tenuto anche conto dell'attuale stato di emergenza da incendi in atto, per il tempo strettamente necessario e connesso all'incremento straordinario del traffico veicolare e pedonale urbano, è necessario provvedere alla limitazione del transito dei mezzi di massa superiore a 20 tonnellate nelle fasce orarie considerate di maggiore rischio di ingorgo stradale;

- la limitazione della circolazione disposta dalla presente ordinanza tiene conto altresì del fatto che il passaggio dei veicoli di massa complessiva superiore a 20 tonnellate possono raggiungere le aree di cantiere negli orari di avvio, primo scarico, e chiusura delle aree di cantiere.

Dato atto che:

- la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, intesi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, è prerogativa dell'Amministrazione comunale;

- la circolazione dei mezzi pesanti come sopra specificatamente individuati creano effettivo, concreto e documentato disagio alla circolazione pedonale e veicolare urbana;

Ritenuto, in definitiva:

- di dover intervenire con la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti per fasce orarie determinate a tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica;

Dato atto, altresì, che:

- il presente provvedimento è preventivamente comunicato, giusta la previsione di cui all'articolo 54, comma 4 ultimo periodo del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a S.E. il Prefetto, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla relativa attuazione, ad esempio quelli relativi all'installazione di idonea segnaletica verticale e orizzontale, da porre a carico del soggetto proprietario;

- conseguentemente, si stima ragionevole disporre un'efficacia differita della presente ordinanza, antecedentemente alla quale sarà possibile valutare l'indizione di apposito incontro tecnico volto alla miglior esecuzione della stessa;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

- il Decreto Legislativo n. 285/1992;

- l'articolo 50, comma 4 e l'articolo 54, comma 4 del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come recepito e applicato in Sicilia, relativi alla competenza del Sindaco quale autorità locale, anche quale ufficiale del Governo, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, nonché la competenza dell'autorità sindacale all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, che definisce il concetto di sicurezza urbana, incolumità pubblica e decoro urbano e i relativi interventi del Sindaco;

- la legge n. 94 del 15 luglio 2009 e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", con particolare riferimento alle disposizioni dettate in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico;

- lo Statuto comunale;

- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia e la normativa di settore, regionale e statale;

## **ORDINA**

A decorrere dal 1° agosto 2023 e fino al 31 agosto 2023 compreso, è istituito il divieto di transito per i mezzi di massa superiore a 20 tonnellate, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 18, lungo l'intero tratto della S.S. 114 che attraversa il centro abitato del Comune di Scaletta Zancalea;



## DISPONE

- che ANAS S.p.A., quale soggetto proprietario del tratto di strada, provveda alla installazione della segnaletica del caso;
- che alla violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Stradale di Messina Tremestieri, al Comando dei Carabinieri di Scaletta Zanclea, al Corpo di Polizia Municipale, ai vicini Comuni di Messina, Itala e Ali Terme;
- di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo *on line* dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale, sottosezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

## DEMANDA

l'attività di vigilanza ed il controllo sul rispetto e sulla puntuale esecuzione della presente Ordinanza alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio e al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;

## AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 28 luglio 2023



Il Sindaco  
Dot. Gianfranco Moschella